

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, PELLEGATTI,
LUCENTI, MINUCCI, MIGLIASSO, GHEZZI, SAMÀ, RE-
BECCHI, SANFILIPPO, PICCHETTI**

Presentata il 19 aprile 1990

Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, recante norme sull'elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, prescrive che agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo stesso, il quale ha previsto la corresponsione di una maggiorazione sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni purché sussistano determinate condizioni reddituali, « si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari ».

Sulla base di questa disposizione, l'INPS ha ritenuto di dover comprendere fra i redditi da considerare anche la mag-

giorazione di 30 mila lire mensili prevista per gli ex combattenti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della stessa legge n. 544 del 1988.

Un tale modo di procedere comporta, in concreto, una riduzione della maggiorazione sociale per un importo corrispondente a quello della maggiorazione stabilita per gli ex combattenti, annullando il beneficio che la legge ha riconosciuto agli appartenenti alla categoria degli ex combattenti ed assimilati.

Cosicché, nel caso di due pensionati, la cui situazione pensionistica, a parità di tutte le altre condizioni, era differenziata esclusivamente nell'importo della maggiorazione per gli ex combattenti — rive-

stendo soltanto uno di essi tale qualifica — con l'applicazione delle disposizioni sulla maggiorazione sociale nel modo dianzi riferito, accade che gli stessi si trovano a percepire una pensione di identico ammontare, onde il beneficio già concesso all'ex combattente viene ad essere del tutto cancellato (tipico l'esempio di due pensionati al trattamento minimo).

Non sembra possano sussistere dubbi sul fatto che questo risultato non corrisponde allo spirito che ha ispirato le norme di legge in materia di benefici per

gli ex combattenti, ai quali è stata concessa una maggiorazione che — come si ricava anche dal comma 7 dell'articolo 6 della citata legge n. 140 del 1985 — dovrebbe considerarsi in ogni caso « in aggiunta » al normale trattamento pensionistico spettante agli interessati.

La presente proposta è intesa, appunto, a fornire una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 544 del 1988, che elimini l'inconveniente sopra illustrato, il quale arreca un danno ingiusto ai pensionati appartenenti alle categorie combattentistiche.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, va interpretato nel senso che deve essere esclusa dal computo dei redditi, da considerare agli effetti delle disposizioni contenute nello stesso articolo 1, la maggiorazione del trattamento di pensione stabilita dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 marzo 1987, n. 114, e dall'articolo 6 della medesima legge n. 544 del 1988 per i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche e integrazioni.